



DIRETTIVA MINISTERIALE

Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLA SALUTE

visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 ai sensi del quale «il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni» dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 136 del 2013 «le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ai sensi del quale «nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati»;

visto l'articolo 1, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ai sensi del quale «Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva.

Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo»;

vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, del 23 dicembre 2013, recante "indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136", di seguito denominata "Direttiva del 23 dicembre 2013";

vista la relazione presentata dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in data 10 marzo 2014;

rilevata l'opportunità di indicare ulteriori terreni da sottoporre ad indagini tecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 136 del 2013;

considerata la necessità di svolgere tempestivamente le indagini tecniche finalizzate alla richiamata mappatura, consentendo l'efficace coordinamento degli enti di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013;

sentiti gli enti coinvolti ed acquisita l'intesa con il Presidente della Regione Campania,

EMANANO

la presente direttiva:

Art. 1.

*(Indicazione degli ulteriori terreni della regione Campania
sui quali svolgere indagini tecniche)*

1. Il gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, della Direttiva del 23 dicembre 2013, svolge le indagini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 nei territori dei seguenti Comuni:

- a. Provincia di Napoli: Arzano; Boscoreale; Bruscianno; Camposano; Carbonara di Nola; Cardito; Cicciano; Cimitile; Comiziano; Grumo Nevano; Liveri; Massa di Somma; Ottaviano; Poggiomarino; Pozzuoli; Quarto; San Gennaro Vesuviano; San Paolo Belsito; San Vitaliano; Tufino; Visciano; Volla.
- b. Provincia di Caserta: Capodrise; Capua; Recale; San Felice a Cancelli; San Marco Evangelista; San Nicola la Strada; San Tammaro; Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria la Fossa

2. Per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della Direttiva del 23 dicembre 2013.
3. gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, presentano la relazione di cui all'articolo 1, comma 5, entro novanta giorni dalla emanazione della presente direttiva.

Art. 2.

(Pubblicazione della direttiva)

1. Della presente direttiva è data diffusione tramite la pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministeri emananti e della Regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roma, 16 aprile 2014